

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale**ALLEGATO N. 6****CONTRATTO**

Per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata per la sede Ispra di Bologna ubicata in Via Cà Fornacetta, 9 – Ozzano Dell'Emilia

TRA

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito, per brevità, indicata come **ISPRA**) con sede e domicilio fiscale in Roma Via Vitaliano Brancati n. 48, cap 00144, codice fiscale e partita IVA n. 10125211002, in persona del Direttore Generale dott. Stefano Laporta;

E

Il _____, codice fiscale: _____, sede in _____ (____), indirizzo PEC: _____ - *legalmente rappresentato dall'Amministratore* _____, codice fiscale: _____, nato il __-__-__ a _____ (____), e residente a _____ (____) – (nel seguito, per brevità, indicato come **Ditta**),

PREMESSO

Che con Disposizione n. __/DG del __-__-__ l'ISPRA ha autorizzato l'espletamento di una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata per la sede Ispra di Bologna ubicata in Via Cà Fornacetta, 9 – Ozzano Dell'Emilia, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006;

a) che, all'esito di detta procedura, è risultato aggiudicatario, come da Disposizione n. __/DG del __-__-__, il _____, codice fiscale: _____, rappresentato dal citato dott. _____;

TUTTO QUANTO PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE

RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 -Norme regolatrici

1. L'esecuzione del contratto è regolata dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra ISPRA e Ditta relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, nonché dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, da intendersi tutti ivi trascritti anche se non materialmente allegati in quanto già facenti parte dei documenti di gara:
 - a) Il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato 1);
 - b) l'offerta tecnica (Allegato 2) della Ditta;

Articolo 2 - Oggetto

L'oggetto del presente contratto consiste nell'affidamento dei servizi di vigilanza armata per la sede di Bologna ubicata in Via Cà Fornacetta, 9 – Ozzano Dell'Emilia, così come meglio indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato 1) e come migliorato nell'offerta tecnica (Allegato 2);

Articolo 3 -Condizioni e modalità per l'espletamento del servizio

1. La realizzazione delle attività, di cui al precedente articolo 2, deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste nel suindicato Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato 1) così come migliorate nell'Offerta tecnica (Allegato 2).

Articolo 4 -Direttore dell'esecuzione del contratto e regolare esecuzione

ISPRA provvede alla supervisione delle attività previste dal presente contratto tramite il proprio direttore dell'esecuzione di cui all'art. 13 anche per l'attestazione di regolare esecuzione delle stesse anche ai fini del pagamento.

Articolo 5 - Efficacia, durata e luogo di esecuzione della fornitura

1. La realizzazione delle attività, di cui all'art. 2, dovrà essere espletata, nel rispetto delle modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto così come migliorate nell'Offerta tecnica, per una durata complessiva di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto:
2. Il contratto è efficace dalla data della sua sottoscrizione.
3. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 6 - Corrispettivi

L'importo complessivo dei servizi indicati in precedenza nel periodo di vigenza del contratto pari è a €. (Euro/00)
(importo annuo presunto di € pari a Euro/00) IVA compresa.

1. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
2. La Ditta non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti o revisione del corrispettivo contrattuale.

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche della Ditta

1. Sono a carico della Ditta, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui all'art. 6, tutti i materiali e mezzi necessari all'operatività della stessa, e la messa a disposizione del personale per l'esecuzione delle suddette attività – tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività rientranti nell'oggetto contrattuale.
2. La Ditta si obbliga a manlevare e tenere indenne ISPRA da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, nell'esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
3. La Ditta si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ISPRA, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto secondo l'ordinaria diligenza.
4. La Ditta si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini indicati nel presente contratto, ovvero nel rispetto a quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. A tal fine, la Ditta si obbliga ad avvalersi esclusivamente del personale avente le necessarie qualifiche professionali che soddisfano l'espletamento delle attività richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto, come proprio dipendente ovvero legato da un rapporto di collaborazione, in ogni caso di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, e garantisce che è dotato di

propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore delle attività previste in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

6. La Ditta si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di prestazione del servizio.
7. La Ditta si obbliga a garantire la necessaria copertura assicurativa per qualsiasi attività e o evento riguardante i propri operatori che intende effettivamente utilizzare, trasmettendo a ISPRA la relativa polizza sottoscritta entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto;
8. In caso di inadempimento da parte della Ditta degli obblighi di cui ai precedenti commi, ISPRA, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 8 -Obblighi specifici dell'ISPRA

1. E' a carico di ISPRA la messa a disposizione di un locale spogliatoio a disposizione del personale deputato all'esecuzione del servizio nonché la disponibilità del personale incaricato di effettuare la supervisione delle attività e l'attestazione di regolare esecuzione per le attività previste.

Articolo 9 -Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dell'importo contrattuale di cui all'art. 6 avverrà su fattura mensile corrispondente ad un dodicesimo dell'importo contrattuale annuo.

La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'ISPRA delle fatture e, comunque, potrà essere effettuata solo in corrispondenza dell'effettiva, completa e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale del MEF n. 55 del 3 aprile, che ha introdotto l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto previsto dalla Legge 244/2007, art.1 - commi da 209 a 214, **a decorrere dal 31 marzo 2015** (art.25 c.1 D.L. 66/2014) l'ISPRA non può più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A - 'Formato della fattura elettronica' del citato D.M. n. 55/2013 (Fatturapa).

1. Il canale da utilizzare per l'invio della fattura elettronica è l'indirizzo di **PEC**:

FATTURE@ISPRA.LEGALMAIL.IT .

2. L'ufficio ISPRA individuato per l'acquisizione delle fatture elettroniche è: **Uff_eFatturaPa**; il codice univoco assegnato è: **UF3ANQ**; il codice fiscale e Partita Iva dell'ISPRA: **10125211002**.
3. L'indirizzo della sede legale-amministrativa da riportare nell'intestazione della fattura è esclusivamente il seguente: Via Brancati, 48 – 00144 Roma.
4. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso ISPRA dovranno **obbligatoriamente** riportare:
 - a) i seguenti riferimenti alfanumerici: / /**CRA** ;
 - b) il seguente numero di Gara: _____;
 - c) il codice identificativo di gara (**CIG:** _____), tranne i casi di esclusione previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
5. Non si procederà al pagamento delle fatture difformi da quanto esposto.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, le parti assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per cui i pagamenti degli importi suddetti alla Ditta avverranno esclusivamente tramite bonifico su c/c bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato alla Ditta, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, saranno trasmessi a ISPRA, secondo il **modello allegato A** al presente contratto, o all'atto di sottoscrizione dello stesso oppure entro sette giorni dalla loro accensione.
7. In caso di pagamenti effettuati con modalità differenti da quanto previsto nel precedente comma, il presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136, deve intendersi risolto di diritto.
8. La Ditta, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a ISPRA le eventuali variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra sempre nel rispetto della citata legge n. 136/2010; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Ditta non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso la Ditta potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente contratto; qualora la Ditta si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto da ISPRA mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R o PEC.

Articolo 10 - Aumento e diminuzione delle attività fino ad un quinto

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, per conto di ISPRA, durante l'esecuzione delle attività, può ordinare alla Ditta, alle medesime condizioni contrattuali, un aumento o diminuzione delle stesse sino alla concorrenza di un quinto, in aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, senza che per ciò spetti indennità alcuna alla Ditta.
2. Oltre detto limite, la Ditta può recedere dal contratto con il solo diritto al pagamento delle attività eseguite, valutate alle condizioni contrattuali.
3. In caso di aumento delle lavorazioni nel limite del suddetto quinto, ISPRA e la Ditta adegueranno proporzionalmente il crono-programma.

Articolo 11 - Divieto di cessione

1. È vietata la cessione, a qualunque titolo, del contratto a pena di nullità della stessa. In caso di inadempimento a detto divieto, fermo il diritto al risarcimento del danno, il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., è risolto di diritto.

Articolo 12 - Subappalto

1. Nel caso in cui la Ditta, a seguito della sottoscrizione del presente contratto, dovesse confermare, durante il corso di esecuzione dello stesso, l'intenzione, già manifestata in sede di presentazione dell'offerta, di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, del subappalto nella misura ivi indicata, comunque non superiore alla quota massima del 30% prevista dalla legge, nella richiesta indicherà specificamente le imprese alle quali affidare detti subappalti con le relative quote, allegando le dichiarazioni, a firma dei rispettivi legali rappresentanti delle imprese subappaltatrici stesse, del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 oltre alla copia del contratto di subappalto che dovrà contenere, oltre all'indicazione delle specifiche lavorazioni con relative quote, in particolare, tra le altre, le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, alle fatture quietanzate, ed ai prezzi unitari con i relativi ribassi salvi gli oneri della sicurezza.

Articolo 13 - Referenti e comunicazioni

1. La Ditta nomina quale referente responsabile, nei confronti di ISPRA, per l'esecuzione del presente contratto il Dott. _____ (Tel.: ____ - ____ - ____; Cell.:

- ____-____; Fax: ____-____; email: _____), al quale ISPRA farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività contrattuali.
2. ISPRA nomina, quale referente responsabile nei confronti della Ditta, il Direttore dell'esecuzione del presente contratto, _____ (Fax: 06-5007.____; email: _____), al quale la Ditta farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività contrattuali.
 3. Ogni comunicazione relativa all'esecuzione del presente contratto avviene via fax ai numeri sopraindicati e previa anticipazione via email alle caselle di posta elettronica sopraindicate.
 4. Eventuali successive sostituzioni saranno tempestivamente comunicate all'altra parte e non comporteranno la modifica del presente contratto.

Articolo 14 - Penali

1. Per ogni giorno inadempienza riguardante le prestazioni di cui al presente contratto quali, a titolo esemplificativo, ritardo nella sostituzione del personale in caso di cambi di turno, lamentele circa il comportamento del personale e, in qualsiasi caso non imputabile ad Ispra ovvero a forza maggiore o caso fortuito, ISPRA applicherà alla Ditta, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a ISPRA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione, una penale pari all' 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale annuo, salvo il risarcimento dell'ulteriore e del maggior danno.
2. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. ISPRA potrà applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, con facoltà, al raggiungimento della predetta soglia, di risolvere di diritto in qualunque tempo il presente contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.

Articolo 15 -Esecuzione in danno.

1. Qualora la Ditta ometta di eseguire anche parzialmente le attività dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, ISPRA potrà ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dalla Ditta stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a ISPRA. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, ISPRA avrà facoltà di rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della Ditta ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

2. In caso di inadempimento a quanto stabilito nel precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ISPRA avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Articolo 16 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto la Ditta, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula dello stesso, si obbliga a rilasciare – quale condizione risolutiva del presente contratto – ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, apposita garanzia fideiussoria – *con operatività entro 15 giorni a semplice e prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.* – pari al __% dell'importo contrattuale con conseguente massimale di garanzia fino ad euro _____ (Euro _____/00) mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Detta percentuale è ottenuta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 113, comma 1, e dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, in virtù del ribasso offerto, sull'importo posto a base di gara, del __% che comporta, in caso di ribasso superiore al 10%, un aumento della cauzione di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, e in caso di ribasso superiore al 20%, un aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ed infine una riduzione del 50% in caso di possesso di certificazione di qualità prodotta dalla Ditta.

Articolo 17 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Articolo 18 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento della Ditta che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata A.R., da ISPRA per porre fine all'inadempimento, lo stesso ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 19 -Recesso

1. Salvo i casi di cui al successivo articolo, ISPRA ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta con lettera raccomandata A/R.

2. In particolare ISPRA si riserva il diritto di recedere dal presente contratto qualora, nel corso dello svolgimento del servizio, la Consip S.p.A. attivi una nuova convenzione, sul medesimo oggetto del presente contratto, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle risultanti dall'aggiudicazione e stabilite nel presente contratto e la Ditta non acconsenta, entro 10 giorni dalla richiesta di ISPRA con raccomandata A/R, all'adeguamento del corrispettivo economico in misura conforme ai parametri della suddetta convenzione Consip S.p.A.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a ISPRA.
3. In caso di recesso di ISPRA, la Ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
4. La Ditta rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 20 - Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto la Ditta assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, e di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a) che siano o divengano di pubblico dominio;
 - b) che ISPRA abbia espressamente autorizzato la Ditta a divulgare a specifici soggetti.
3. La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, la Ditta dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate.
4. La Ditta si obbliga a sottoscrivere e a far sottoscrivere ai propri operatori una clausola di segretezza sui dati trattati con l'obbligo a non diffondere in alcun modo le informazioni oggetto del servizio.

5. È fatto espresso divieto alla Ditta di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di ISPRA, ciò anche nel caso in cui la Ditta dovrà citare i termini essenziali del presente contratto per la partecipazione a gare e appalti.
6. I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dalla Ditta anche dopo la cessazione del rapporto con ISPRA.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ISPRA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a ISPRA.
8. La Ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 21 - Polizze Assicurative

La Ditta, all'atto della stipula del presente contratto, presenta a ISPRA entro 5 giorni dalla sottoscrizione dello stesso:

- una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Contrattuale e Responsabilità Civile Contro Terzi commisurata alla tipologia dei servizi da svolgere ed ai livelli dimensionali della Ditta, con valori minimi comunque non inferiore a quanto riportato nella Tabella F1 del D.M. 269/2010.

Articolo 22 - Condizione risolutiva

Il presente contratto, durante tutto il corso della propria esecuzione, è sottoposto a condizione risolutiva in caso di eventuale certificazione positiva, da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento, rispettivamente, a:

- a) informativa antimafia;
- b) assenza di condanne risultanti dal casellario giudiziale nei riguardi degli amministratori e legali rappresentanti;
- c) rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali;
- d) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- e) rispetto di tutti i requisiti di carattere generale, di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, anche già oggetto di autodichiarazione.

In caso di avveramento dell'evento dedotto in detta condizione risolutiva, l'ISPRA darà tempestiva comunicazione alla Ditta e della perdita degli effetti del contratto e provvederà al

pagamento di tutte le prestazioni regolarmente effettuate fino al momento della comunicazione della stessa.

Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico della Ditta tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'ISPRA.
2. La Ditta assolverà al pagamento dell'imposta di bollo, in misura di euro 16,00 ogni 4 (quattro) facciate, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. La Ditta combinerà l'attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo in unico file PDF unitamente al presente contratto firmato digitalmente.
4. Al presente contratto si applica l'imposta di registro in caso d'uso, con ogni relativo onere a carico della Ditta.

Articolo 24 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Roma.

Articolo 25 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una o più delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del presente contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto da parte di ISPRA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti alle parti le quali si riservano comunque di far valere gli stessi nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Il presente contratto viene firmato digitalmente dalle parti e trasmesso, da ciascuna, via PEC in un unico file PDF.

Roma,

I.S.P.R.A.
Il Direttore Generale
Dott. Stefano Laporta

LA DITTA
l'Amministratore
Dott. _____

Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approvano specificatamente le clausole di cui agli artt. 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22.

I.S.P.R.A.
Il Direttore Generale
Dott. Stefano Laporta

LA DITTA
l'Amministratore
Dott. _____